

RACCOMANDAZIONI, luglio 2024

"Analisi giuridica delle misure commerciali per combattere il lavoro forzato nell'industria della pesca".

nell'ambito dell'azione cofinanziata dall'UE "Pilastrini del mare 3": progetto con cui si applica parte della tabella di marcia del programma di lavoro del Comitato di Dialogo Sociale Settoriale (SSDC) verso una pesca socialmente sostenibile.

Riferimento: Accordo di sovvenzione Progetto 101051878

Entità leader



FONDAZIONE - CENTRO DE INNOVACIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS
MARÍTIMOS Y PESQUEROS (MarInnLeg)
EDIFICIO DE SESIONES, 1ª PANTA
MUELLE DE TRASATLÁNTICOS
36210 VIGO (PONTEVEDRA)
www.marinnleg.org - (0034) 615 50 87 81

Partner collaboratore



ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ESTUDIOS EUROPEOS "Salvador de
Madariaga"
UNIVERSITÀ DA CORUÑA
CASA DO LAGAR
CAMPUS DE ELVIÑA S/N
15071 A CORUÑA
www.udc.es/iuee/

RACCOMANDAZIONI sul regolamento che vieta l'immissione di prodotti fabbricati con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione

- 1. L'ATTUAZIONE sarà fondamentale per misurare l'efficacia del regolamento.** Mantenere un controllo dell'attuazione.
- 2. Gli STAKEHOLDER devono essere strettamente coinvolti in tutte le fasi** della catena del valore dell'applicazione del futuro regolamento. Verificare se il sistema per fornire informazioni è facilmente accessibile alle parti interessate e se i dati personali degli informatori sono protetti per evitare che subiscano rappresaglie.
- 3. Includere il monitoraggio dell'attuazione del futuro regolamento nell'agenda del DIALOGO SOCIALE e dei CONSIGLI CONSULTIVI** come il LDAC e il MAC. Ciò consente alle parti sociali di (1) chiedere alla Commissione di intervenire, se necessario, e di (2) discutere l'interrelazione tra la pesca INN e le violazioni dei diritti umani (compreso il lavoro forzato) e di sostenere un approccio globale. Il programma di ispezione INN dovrebbe lavorare in parallelo con i processi stabiliti da questo regolamento.
- 4. Sollecitare la Commissione a creare un canale di comunicazione specifico esclusivamente per le parti sociali** per fornire direttamente analisi e dati. La Commissione sarebbe il gestore di questa piattaforma e avrebbe la responsabilità di inviare le informazioni all'autorità competente, ossia allo Stato membro interessato o alla DG Commercio, alla DG Occupazione e affari sociali e alla DG Mare, a seconda del luogo in cui si verifica la presunta situazione.
- 5. Esortare la Commissione a invitare le parti sociali a partecipare regolarmente alle riunioni della "Rete"** e a non essere invitate solo a discrezione della Commissione (come previsto dall'art. 6.8).
- 6. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE dopo 2 anni.** Valutare se chiedere alla Commissione di ampliare la definizione di catena del valore includendo anche il *packaging, lo stoccaggio, il trasporto o la distribuzione* dei prodotti, nonché maggiori informazioni sui fornitori originali che effettuano la raccolta, la cattura e l'estrazione.
- 7. FUTURE REVISIONI DA PARTE DELLA COMMISSIONE.** Poiché la Commissione è tenuta ad effettuare una valutazione dopo 2 anni e successivamente ogni 5 anni, è opportuno **valutare se** il meccanismo di controllo debba essere rafforzato o addirittura sostituito da uno dei seguenti possibili meccanismi:
 - **Paesi terzi non cooperanti. Stabilire un sistema di cartellini** come applicato nel regolamento INN e come richiesto dalla Commissione per la pesca del Parlamento europeo nel suo emendamento 53 per i Paesi terzi non cooperanti. La proposta del PECH è equilibrata in quanto combina l'approccio del dialogo formale, che aiuterebbe i Paesi interessati ad affrontare il lavoro forzato, con il divieto di importazione dai Paesi non cooperanti.
 - **Prodotti o gruppi di prodotti con un rischio più elevato** di essere realizzati con lavoro forzato. Invece di fornire informazioni aggiuntive alle autorità doganali solo per i prodotti/gruppi di prodotti a rischio inclusi in un elenco della Commissione (articolo 27), richiedere un approccio di "**presunzione confutabile**" per i prodotti inclusi in questo elenco, vale a dire che tutti gli operatori economici che vogliono immettere questi prodotti devono dimostrare che sono esenti da lavoro forzato.
 - Insistere sulla **necessità di dotare la Commissione europea di maggiori risorse umane** e di affidare l'intero processo a comitati composti da rappresentanti degli Stati membri, dei sindacati, delle imprese/associazioni di pesca, dei rivenditori, delle ONG e delle società di risorse umane.
- 8. IN PRATICA, esortare gli Stati membri e la COMMISSIONE ad adottare un compromesso più forte che affronti le cause profonde** facendo riferimento alla cooperazione allo sviluppo e all'assistenza dell'UE e, più specificamente, al regime globale di sanzioni per i diritti umani dell'UE (*regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio*).
- 9. Assicurare che alle VITTIME sia data la possibilità di ottenere EFFETTIVAMENTE adeguati rimedi amministrativi, civili e penali**, indipendentemente dalla nazionalità della vittima e dalla sua presenza o status giuridico.

RACCOMANDAZIONI sulla direttiva sulla due diligence delle imprese in materia di sostenibilità

10. ACCESSO FACILE E SICURO AI MECCANISMI DI RECLAMO. Continuare a valutare se questi meccanismi ("preoccupazione motivata", art. 29) per le persone fisiche e giuridiche siano effettivamente previsti.

11. IMPEGNO SIGNIFICATIVO CON LE PARTI INTERESSATE. Verificare se gli Stati membri assicurano che le imprese adottino misure adeguate per realizzare un effettivo coinvolgimento significativo delle parti interessate, come previsto dall'art. 13 della Convenzione. 13

12. AMBITO DI APPLICAZIONE. Considerare la possibilità di continuare a deliberare se l'ambito di applicazione debba essere modificato per includere gli **impatti sul buon governo, compresa la corruzione.**

Ulteriori raccomandazioni...

13. Sugeriamo di elaborare uno studio dettagliato sulla possibilità di come il diritto della concorrenza possa contribuire all'effettiva attuazione del divieto di immissione sul mercato dell'UE di prodotti ottenuti con il lavoro forzato.

14. Dovrebbe essere preso in considerazione un ulteriore studio su come la tassazione possa servire come strumento nella lotta contro il lavoro forzato per raggiungere l'SDG 8.

Queste RACCOMANDAZIONI sul regolamento che vieta i prodotti realizzati con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione sono state sviluppate da FUNDACIÓN - CENTRO DE INNOVACIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS MARÍTIMOS Y PESQUEROS (MarInnLeg) con il sostegno della Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dell'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) come pilastro del progetto cofinanziato dall'UE denominato "Pillars of the Sea 3": progetto con cui si applica parte della tabella di marcia del programma di lavoro del Comitato di Dialogo Sociale Settoriale (SSDC) verso una pesca socialmente sostenibile".

